

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022

AS 1586

Elenco Emendamenti ANIEF

Emendamenti all'articolo 13

- 13.2 Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali
- 13.2.1 Avanzamento stipendiale dipendenti pubblici
- 13.2.3 Trattamento accessorio personale universitario

Emendamenti all'articolo 18

- 18.4 Scorrimento graduatorie idonei concorso docenti
- 18.5 - 18.6 Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS e DSGA

Emendamenti all'articolo 28 e all'articolo 40

Interventi relativi ad assegnazione, formazione, reclutamento su posti di sostegno

- 28.14.1 Regolamentazione posti da attivare per TFA sostegno
- 28.14.2 Assegnazione ore di sostegno
- 40.1.1 Stabilizzazione degli assistenti alla comunicazione e all'autonomia
- 40.1.2 Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni

Emendamenti all'articolo 28

Interventi relativi alla formazione e al reclutamento del personale docente

- 28.14.3 Riapertura GAE
- 28.14.4 Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d'istituto e trasformazione in graduatorie provinciali
- 28.14.5 Valore del diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi, conferma dei ruoli, proroga contratti in essere
- 28.14.6 Formazione iniziale
- 28.14.7 Prove suppletive concorso docenti

Interventi relativi allo stato giuridico e alla mobilità del personale scolastico

- 28.14.8 Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto post 2011, lettera a. Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriere e servizio paritarie, lettera b. Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c. RPD e CIA per supplente breve, lettera d. Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e.
- 28.14.9 Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo
- 28.14.10 Riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza neo-assunti
- 28.14.11 Mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo
- 28.14.12 Superamento del divieto di Comando, Distacco e Utilizzo presso altra amministrazione del personale scolastico

Interventi relativi a organici del personale scolastico e obbligo scolastico

- 28.14.13
[recupero posti quota 100]

- 28.14.14 Adeguamento organico di fatto a organico di diritto anche sui posti in deroga di sostegno e per le sezioni primavera nonché alle effettive esigenze della comunità
- 28.14.15 Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi
- 28.14.16 Ripristino insegnamento per moduli scuola elementare
- 28.14.17 Educazione motoria alla scuola primaria
- 28.14.18 Estensione obbligo scolastico a diciotto anni e anticipo obbligo scolastico a 5 anno
- 28.14.19 Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica
- 28.14.20 Attivazione posti in organico profilo AS e C del personale ATA, corso di formazione, mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure
- 28.14.21 Ripristino organici e supplenze personale ATA

Interventi relative al personale afam, università e dirigente scolastico

- 28.14.22 Personale AFAM
- 28.14.23 Componente variabile fondo trattamento accessorio personale università
- 28.14.24 Assunzione ricercatori a tempo indeterminato a carte europee
- 28.14.25 Nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi 2011, 2015, 2017
- 28.14.26 Scorrimento graduatorie idonei concorso DS

Emendamenti all'articolo 56

- 56.2 Indagine *burnout* lavoro personale scuola per accertamento carattere gravoso
- 56.4 Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente
- 56.4.1 Estensione al personale docente dei trattamenti pensionistici del personale delle forze dell'ordine

Emendamenti all'articolo 13

13.2

Inserire il seguente comma:

“2. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze.”

Motivazione [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d'acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l'integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat, superiore al 14%. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.2.1

Inserire il seguente comma:

Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono eliminate le seguenti parole: “*in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti*”.
- al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono eliminate le seguenti parole “*secondo principi di selettività*” e “*attraverso l'attribuzione di fasce di merito*”.

Motivazione [avanzamento stipendiale dipendenti pubblici] Il personale contrattualizzato della P.A. ha visto negli anni preclusa la possibilità di avanzamento stipendiale, poiché da una parte i rinnovi contrattuali sono rimasti bloccati per lungo tempo e nel contempo sono stati eliminati gli

adeguamenti stipendiali per anzianità di servizio. Ne è derivata una situazione stagnante, perdita del potere di acquisto dei salari, demotivazione e calo di professionalità. Il meccanismo delle progressioni all'interno dell'area di inquadramento (progressioni orizzontali) si sono dimostrate inefficaci per garantire il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici, piuttosto hanno appesantito i processi di lavoro e gli adempimenti burocratici a scapito dell'efficienza e dell'economicità. Sono necessari interventi legislativi per favorire un percorso di recupero salariale attraverso la valorizzazione in via prevalente dell'esperienza maturata, della professionalità e dell'anzianità di servizio.

13.2.3

Inserire il seguente comma:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.”

Motivazione [trattamento accessorio personale universitario]: l'intervento normativo ha lo scopo di dare compimento all'art. 63, comma 5, del CCNL 2016-2018 rimasto inattuato a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti: *“A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Università statali individuate ai sensi dell'art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina può essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate”.*

Emendamenti all'articolo 18

18.4

Inserire il seguente comma:

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente:

“Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all'approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi”. Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo: *“La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso.”*

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorso docenti]: la norma intende armonizzare quanto disposto recentemente per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, al nuovo sistema di reclutamento riprendendo quanto già disposto dal Testo Unico (d.lgs. 297/1994) come modificato dalla legge 124/1999.

18.5

Inserire il seguente comma:

“1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di

assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 2 del 20 dicembre 2018.”

In sub ordine 18.6

Inserire il seguente periodo:

“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle graduatorie dei concorsi di cui al decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 e al decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018.”

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS e DSGA]: per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall'ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l'intervento dell'art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La misura si rende necessaria anche per il concorso DSGA, in considerazione del vigente blocco (10%) degli idonei che saranno ammessi alla graduatoria di merito finale utile per i ruoli e dell'alto numero (più di 3 mila) di sedi di dsga scoperte rispetto anche ai duemila posti banditi, al punto da precarizzare anche il servizio dei facenti funzione attraverso contratti a personale ata a tempo determinato secondo l'intesa firmata a settembre tra Miur e OO.SS. firmatarie di contratto. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107. La norma non ha alcun impatto finanziario.

Emendamenti all'articolo 28 e all'articolo 40

Interventi relativi ad assegnazione, formazione, reclutamento su posti di sostegno

28.14.1

Al comma 4, inserire il seguente comma:

“Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente.”

Motivazione [regolamentazione posti da attivare per TFA sostegno]: in considerazione della grave carenza di personale specializzato e alle incongruenze già rilevate nelle procedure di specializzazione previste per l'a.a. 2018/19 risulta necessario determinare il numero di posti in relazione effettive necessità del territorio e non sulla base delle disponibilità degli atenei come avvenuto.

28.14.2

Al comma 4, inserire il seguente comma:

Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: “in base a

quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6."

Motivazione [assegnazione ore di sostegno]: per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità si rende necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel PEI – frutto della collaborazione di tutto il *team* che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione. Giova ricordare che i contenziosi che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del personale docente di sostegno, oramai, hanno effettivamente visto quasi sempre soccombere il MIUR.

40.1.1

Al comma 1, inserire il seguente comma: *"Le risorse di cui al precedente comma, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, devono essere utilizzate prioritariamente per la stabilizzazione nei ruoli dello Stato, da definire nel prossimo rinnovo contratto, del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia già maturato trentasei mesi di servizio come assistente all'autonomia e alla comunicazione."*

Motivazione [stabilizzazione degli assistenti alla comunicazione e all'autonomia]: l'integrazione scolastica assicura il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità, perciò la continuità dell'azione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione richiede un intervento del legislatore. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 40 del presente provvedimento si rammenta che l'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto un aumento di 25 milioni di euro annui del «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», che arriverà ad un importo pari a 100 milioni di euro all'anno nel triennio 2019-2021, questi fondi sono da impiegare prioritariamente per la stabilizzazione del personale che garantisce l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione perché sia assicurato il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità.

40.1.2

Al comma 1, inserire il seguente comma:

"All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Motivazione [Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità. In ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l'impatto finanziario ci si avvale del fondo di cui al precedente comma.

Emendamenti all'articolo 28

Interventi relativi alla formazione e al reclutamento del personale docente

28.14.3

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”

Motivazione [riapertura GAE]: l’attuale situazione di precariato e abuso di contratti a tempo determinato richiede una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l’inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

28.14.4

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Per il personale docente della scuola, all’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si aggiunge il seguente periodo:

“Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione delle graduatorie d’istituto che sono trasformate a partire dall’a. s. 2020/2021 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.”

Motivazione [Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e trasformazione in graduatorie provinciali]: occorre una norma che garantisca la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d’istituto, trasformate in provinciali, con la conferma nei ruoli dopo il superamento dell’anno di prova. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

28.14.5

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“1. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole “e l’articolo 15, comma 7.

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All’articolo 4, comma 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole “2018/2019” aggiungere le seguenti: “e successivi”, e sostituire le parole ove ricorrono “30 giugno 2019” con “30 giugno dell’anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva”.

Motivazione [valore del diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi, conferma dei ruoli, proroga contratti in essere]: in considerazione dell'ormai consolidata esperienza di insegnamento del personale in possesso del titolo di diploma magistrale oltre che per ragioni di continuità didattica risulta opportuno consentire la partecipazione al nuovo concorso ordinario del personale in possesso di questo titolo, confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, per garantire la continuità didattica già prevista per il solo anno scolastico 2018/2019.

28.14.6

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Con decreto di natura regolamentare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dispone i nuovi accessi ai percorsi di formazione iniziale e reclutamento apportando le specifiche modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei seguenti principi: l’accesso a un numero programmato ordinario annuale rispetto ai posti vacanti e disponibili l’anno scolastico successivo di almeno diecimila unità, la frequenza di un corso annuale universitario durante il quale svolgere anche attività di tirocinio retribuito nella qualità di supplente a tempo determinato e al termine del quale poter essere confermato, in caso di valutazione finale positiva, nei ruoli.”

Motivazione [formazione iniziale] l'assenza di procedure abilitanti attivate con regolarità ritarda l'accesso alla carriera e alimenta il numero di supplenti. Alla questione del precariato si aggiunge quella anagrafica: l'età dei docenti italiana è la più alta fra quella dei paesi OCSE. Questi dati evidenziano in modo lampante la necessità di migliorare e snellire le procedure di accesso al mondo della scuola e di avviare nuovi percorsi di formazione iniziale per contenere il numero di supplenti, facilitare l'accesso alla carriera scolastica e invertire le graduatorie internazionali sull'anzianità dei docenti.

28.14.7

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“I candidati laureati che hanno un contenzioso pendente avverso i decreti del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Con decreto nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, sono ammessi a una prova suppletiva per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali”.

Motivazione [prove suppletive concorso docenti] la norma intende prendere atto delle ultime pronunce del tribunale amministrativo che ha annullato l'ultimo concorso ordinario a cattedra laddove ha impedito la partecipazione dei candidati in possesso di laurea.

Interventi relativi allo stato giuridico e alla mobilità del personale scolastico

28.14.8

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali

del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”

b) All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

- eliminare la parola “predette”;
- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

c) All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.

d) E' corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.

e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto post 2011, lettera a]:

alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell'assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]:

considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.

[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]:

in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l'ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.

[Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell'autonomia si vuole migliorare l'inquadramento del livello salariale fermo al 1976.

La copertura finanziaria per le proposte di cui alle lettere a), b), c), d) è garantita dalle risorse del fondo di cui al comma 200 articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 incrementato dal presente provvedimento.

28.14.9

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati”.

Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come bonus per il merito.

28.14.10

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“All’articolo 58, comma 1, lettera m), punto 3), di modifica dell’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola “quattro” con la parola “due”.

Motivazione [Riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza neo- assunti]: la norma vuole riportare il vincolo triennale già ripreso dalla legge 128/2013, attualmente vigente, e previgente alla legge 106/2011 per contemplare il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

28.14.11

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto”.

Motivazione [Mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo]: la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, in vista dell’attuazione del nuovo concorso straordinario e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.

28.14.12

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell’articolo 1.”

Motivazione [superamento del divieto di Comando, Distacco e Utilizzo presso altra amministrazione del personale scolastico]: la norma non ha nessun costo per lo Stato in quanto il personale scolastico impiegato in altra amministrazione sarebbe totalmente a carico dell'amministrazione richiedente. Superando il divieto si eviterebbe una discriminazione del personale scolastico che è l'unico personale del pubblico impiego ad esserne escluso. Inoltre verrebbe favorito un ottimale utilizzo del personale con particolari competenze del settore scolastico anche in altri settori della pubblica amministrazione e ciò contribuirebbe al miglior funzionamento di tutto l'apparato del pubblico impiego.

Interventi relativi a organici del personale scolastico e obbligo scolastico

28.14.13

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della “quota 100”, nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo del personale docente in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20.”

Motivazione [recupero posti quota 100] La procedura di pensionamento con Quota 100 è più complessa di quella ordinaria per raggiungimento del limite d'età, poiché ogni caso deve essere verificato dall'INPS, che ha il compito di accertare la sussistenza del diritto alla pensione e poi darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Nel 2019, primo anno di applicazione, troppe volte è accaduto che la comunicazione dell'esito positivo da parte dell'INPS agli uffici periferici del MIUR è pervenuta successivamente alla data di chiusura del sistema informativo per la gestione dell'organico e della mobilità, che non era stata opportunamente raccordata.

28.14.14

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Nella definizione delle piante organiche di cui all'articolo 6 e del capo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il settore scolastico, è previsto, a partire dall'a. s. 2020/2021, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga su sostegno assegnati per coprire effettive esigenze, anche sui posti relativi alle sezioni primavera attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 65 del 17 aprile 2017, e la revisione dei criteri di assegnazioni degli organici alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e all'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, da sottoporre alla Conferenza Stato – Regioni, in base alle effettive esigenze del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio o ancora depresse economicamente.”

Motivazione [adeguamento organico di fatto a organico di diritto anche sui posti in deroga di sostegno e per le sezioni primavera nonché alle effettive esigenze della comunità]: la modifica interviene in vista dello sblocco delle assunzioni sul 100% del turnover e per garantire

maggior efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, grazie all'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto per il funzionamento degli uffici pubblici – in particolar modo nella Scuola dove i posti in deroga sul sostegno costituiscono oggi più del 40% della pianta organica – e le sezioni primavera sono state inserite dal legislatore come dotazione organica ordinaria.

28.14.15

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1. *Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023».*

2. *All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:*

- *quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

- *quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

1) *prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;*

2) *prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;*

3) *prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità.”*

Motivazione [Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi]: il miglioramento del rapporto alunni/docenti avrà ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consentirà di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa. La norma ripropone quanto previsto nel disegno di legge AC 877 a firma dell'on. Azzolina con le relative coperture finanziarie lì definite.

28.14.16

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“A decorrere dall’a. s. 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l’insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l’articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [Ripristino insegnamento per moduli scuola elementare]: i rapporti PIRLS sulle capacità di lettura e sui processi di apprendimento dei bambini della scuola elementare dimostrano peggiori risultati dopo il passaggio all’insegnante unico a partire dal 1 settembre 2009, e alla scomparsa dell’insegnante specialista di lingua inglese. La copertura finanziaria è garantita dal fondo di cui al comma 200 articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

28.14.17

Dopo il comma 16, inserire il seguente

“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 è introdotta nella scuola primaria la pratica dell’educazione motoria per un totale di due ore settimanali da assegnare, nelle more dell’attivazione di specifiche procedure concorsuali, a docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento di educazione motoria anche per altro grado scolastico. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono definite le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [Educazione motoria alla scuola primaria]: l’introduzione della pratica e della cultura di educazione motoria, attraverso l’utilizzo di docenti specificamente formati, si pone come elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità del bambino nel rispetto dei suoi ritmi di crescita. Il testo riprende le disposizioni dell’AC 523 dell’on. Marin e altri approvato dalla Camera dei Deputati e all’esame del Senato (AS 992) presentato in questa legislatura. La copertura finanziaria è garantita dal fondo di cui al comma 200 articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

28.14.18

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Sono reintrodotte le disposizioni di cui all’articolo 1 Legge 20 gennaio 1999, n. 9, con gli opportuni adeguamenti normativi, in merito all’innalzamento dell’obbligo scolastico a diciotto anni. Nel decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, all’articolo 4, commi 1 e 2, le parole “sei” sono sostituite con “cinque”.”

Motivazione [estensione obbligo scolastico a diciotto anni e anticipo obbligo scolastico a 5 anno] considerati i dati sulla dispersione scolastica, l’aumento dei neet, la scarsa percentuale di giovani che conseguono un diploma terziario si ritiene necessario investire sulla formazione del capitale umano e innalzare l’obbligo formativo a diciotto anni per dotare gli studenti di quel bagaglio di competenze che potrà sostenerli nella ricerca di un lavoro di qualità e nella formazione universitaria. Anticipare l’obbligo scolastico a 5 anni, introducendo una classe ‘ponte’ che preveda la compresenza dei maestri dell’infanzia con quelli della scuola primaria, all’interno di una rinnovata programmazione e organizzazione degli spazi d’aula consentirebbe di valorizzare l’esperienza educativa dei bambini di cinque anni collocandola in continuità con l’apprendimento del percorso di formazione successivo: nell’era della tecnologia ‘spinta’, infatti, i bambini già in tenerissima età “sono immersi nella Rete” ed occorre adeguarsi alle loro richieste “di orientarsi, imparare e apprendere.

28.14.19

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“È ripristinato, per ciascun ordine di scuola, il tempo scuola previgente a quanto previsto dalle disposizioni seguite all’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Conseguentemente, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, è attivato come materia curricolare l’insegnamento di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 con un monte ore annuale di almeno 33 ore per la scuola secondaria di primo grado e di 66 ore nella scuola secondaria secondo grado, in deroga alle limitazioni di organico ivi previste.”

Motivazione [introduzione dell’insegnamento curricolare di educazione civica]: la norma introdurre dare la dignità di disciplina all’insegnamento della materia recuperando il monte di 4 ore settimanali ridotto dall’attuale normativa nell’ultimo decennio.

28.14.20

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“È prevista l’attivazione, a partire dall’a. s. 2020/2021, dei posti relativi al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici e del profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all’art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è rideterminato l’organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d’area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l’a. s. 2020/2021. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [Attivazione posti in organico profilo AS e C del personale ATA, corso di formazione, mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]: dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in base ai molti posti vacanti e disponibili. La copertura finanziaria è garantita dal fondo di cui al comma 200 articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 incrementato dal presente provvedimento.

28.14.21

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 333 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Motivazione [ripristino organici e supplenze personale ATA] per un corretto svolgimento dei servizi scolastici è urgente il ripristino del taglio degli organici nonché l’abrogazione del divieto a conferire supplenze brevi per il personale ATA. Attualmente la carenza di personale amministrativo e ausiliario mette in seria difficoltà le scuole anche rispetto alla possibilità di garantire standard

minimi di funzionalità, come l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici, lo svolgimento delle normali attività amministrative, un'efficace attività di vigilanza per tutelare la sicurezza degli alunni e in generale dei luoghi di lavoro.

Interventi relative al personale afam, università e dirigente scolastico

28.14.22

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Il personale docente delle Istituzioni di cui all'art.1 della Legge 21 dicembre 1999 n.508 e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019- 20 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il piano assunzionale previsto dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 è applicato, in caso di vacanza nelle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle redigende graduatorie nazionali di cui al presente comma. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.”

Motivazione [personale AFAM] in attesa della definizione di un nuovo regolamento è urgente consentire anche al personale AFAM l'inserimento in una graduatoria utile per l'attribuzione degli incarichi e tempo determinato e a tempo indeterminato. Ad oggi, molte unità del personale docente precario hanno maturato i tre anni di servizio e non sono inserite nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

28.14.23

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei”.

Motivazione [componente variabile fondo trattamento accessorio]: Con questo intervento normativo si permette agli atenei con capacità di bilancio di aumentare il Fondo per contrattazione decentrata, dando compimento all'art. 63, comma 5, del CCNL 2016-2018 rimasto inattuato a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti.

28.14.24

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“È soppresso l’articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono continuare ad attuare per l’a.a. 2020/2021 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.”

Motivazione [Assunzione ricercatori a tempo indeterminato a carte europea]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell’ottica dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è dalle risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

28.14.25

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi 2011, 2015, 2017]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi.

28.14.26

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l’ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite

dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS]: per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall'ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l'intervento dell'art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

Emendamenti all'articolo 56

56.2

Al comma 2, alla fine del primo periodo inserire il seguente testo:

“con particolare attenzione alle segnalazioni di episodi di burnout e di rischio di lavoro correlato subito dal personale dipendente e dirigente delle istituzioni scolastiche”.

Motivazione [indagine burnout per riconoscimento carattere gravoso lavoro del personale scuola]: occorre adottare tutti gli strumenti necessari per contenere e monitorare i fenomeni di stress da lavoro correlato anche con lo scopo di evitare nuovi aggravii finanziari a carico del ministero della salute. Le malattie professionali dei docenti che determinano l'inidoneità all'insegnamento nell'80% dei casi presentano una diagnosi psichiatrica.

Un'indagine nazionale può contribuire a fornire un supporto sempre presente e disponibile nei momenti di inevitabile difficoltà vissuti in ambiente scolastico.

56.4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria.”

Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e *burnout* del dott. Lodolo D'Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell'infanzia. La copertura finanziaria è garantita dal fondo di cui al comma 200 articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 incrementato dal presente provvedimento.

56.4.1

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1 settembre 2021, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157. Per la relativa copertura finanziaria si attinge al fondo di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”



Motivazione [Estensione al personale docente dei trattamenti pensionistici del personale delle forze dell'ordine]: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e *burnout* del dott. Lodolo D'Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate.